

Publicato il 28/08/2020

N. 00467/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2013, proposto da ENI REWIND S.Pa. (già SYNDIAL S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76;

contro

-PROVINCIA DI SASSARI - Settore 8 Ambiente Agricoltura, Servizio 3 Pianificazione e Gestione Rifiuti e Siti Inquinati, non costituita in giudizio;

-REGIONE SARDEGNA - Assessorato Difesa Ambiente, Settore Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, Servizio Savi, non costituita in giudizio;

-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Direzione Generale Tutela Territorio e Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n.23;

-COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI PORTO TORRES Area Ambiente

e Tutela del Territorio, ARPA SARDEGNA, ARPAS Dipartimento Provinciale di Sassari, ASL 1 di SASSARI, tutti non costituiti in giudizio;
-U.T.G. PREFETTURA DI SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n.23;

nei confronti

VERSALIS S.p.A., FIUMESANTO s.s., DEMELAS Giovanni Maria e Graziano s.s., DEMELAS Giovanni Maria, Gesuina PAIS, non costituiti in giudizio;

EON PRODUZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Tomba, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n.54;

per l'annullamento

-del provvedimento prot. n. 027996 del 13 agosto 2013, a firma del Dirigente del Settore VIII - Ambiente - Agricoltura- Servizio III - Pianificazione e gestione rifiuti - Ufficio Bonifica Siti inquinati e catasto siti contaminati della Provincia di Sassari, avente ad oggetto "*Comunicazione di chiusura del procedimento per l' INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL' INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA in area Carbondotto di pertinenza della Centrale E. ON Fiume Santo, inserita nel S.IN Aree industriali di Porto Torres ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al quale ordinare LA MESSA IN SICUREZZA, LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO CONTAMINATO*";

- del provvedimento prot. 033344, ordinanza n. 1 del 3 ottobre 2013, a firma del Dirigente del Settore VIII - Ambiente - Agricoltura - Servizio III - Pianificazione e gestione rifiuti - Ufficio Bonifica Siti inquinati e catasto siti contaminati della Provincia di Sassari, avente ad oggetto "*Ordinanza ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Societa Syndial Attivita Diversificate S.p.A. Inquinamento della falda acquifera in area Carbondotto di pertinenza alia Centrale E.ON Fiume Santo, inserita nel S.I.N. Aree industriali di Porto Torres*", con

il quale l'Amministrazione provinciale ha ordinato a Syndial *"di PROVVEDERE IN MERITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA, ALLA BONIFICA E AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA CARBONDOTTO"*;

-della nota prot. n. 033347 del 3 ottobre 2013 a firma del Dirigente del Settore VIII Ambiente - Agricoltura - Servizio III - Pianificazione e gestione rifiuti - Ufficio Bonifica Siti inquinati e catasto siti contaminati della Provincia di Sassari, avente ad oggetto "Inquinamento della falda acquifera in area Carbondotto di pertinenza alia Centrale E.ON Fiume Santo, inserita nel S.I.N. Aree industriali di Porto Torres- *Trasmissione Ordinanza*";

- lettera prot. n. 16317 del 28 agosto 2013 a firma del Dirigente ad interim dell'Area ambiente e tutela del territorio del Comune di Porto Torres alia Provincia di Sassari di presa d'atto della chiusura del procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento della falda acquifera in area Carbondotto di pertinenza della Centrale E.ON;

- di ogni ulteriore atto, comportamento o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, e in particolare:

-dell'antecedente nota ARPAS - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna- Dipartimento provinciale di Sassari, prot. n. 16691-2013 del 21 giugno 2013 (conosciuta successivamente), avente ad oggetto "Procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera in area Carbondotto, di pertinenza alla Centrale E-ON di Fiumesanto, inserita nel SIN di Porto Torres";

-dell' *"ISTRUTTORIA TECNICA"* prot. n. 027658 del 9 agosto 2013 della Provincia di Sassari Settore VIII - Ambiente - Agricoltura Servizio III - Pianificazione e gestione rifiuti - Ufficio bonifica siti inquinati e catasto siti contaminati, relativa al *"Procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera in area*

Carbondotto, di pertinenza alla Centrale E.ON Fiume Santo, inserita nel SIN Aree Industriali di Porto Torres, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/06".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di U.T.G. - Prefettura di Sassari nonché della controinteressata EON PRODUZIONE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Grazia Flaim;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'insediamento industriale di Porto Torres è sorto negli anni '60 ad opera della SIR (Società Italiana Resine), che lo ha gestito fino al 1982.

A seguito della grave crisi finanziaria che ha coinvolto (negli anni '70), il gruppo SIR il legislatore con l'articolo 2 della legge n. 784 del 28 novembre 1980, ha assegnato all' ENI il mandato provvisorio per la gestione della SIR finanziaria e per il risanamento del gruppo.

Per l'attuazione del programma di risanamento e per la tutela dell'occupazione il Governo è stato poi disposto, con decreto-legge n. 721 del 9 dicembre 1981 convertito in legge 25/1982, il TRASFERIMENTO all' ENI (allora ancora interamente in mano pubblica) di TUTTI GLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SIR, Ivi compreso l'impianto di Porto Torres.

Le attività che sono state svolte sino alla fine degli anni '70 nell'area-attività di Porto Torres hanno determinato una grave situazione di degrado ambientale e di inquinamento .

Parte ricorrente afferma che le iniziative intraprese dalle società del gruppo ENI, già dalla data del trasferimento dello stabilimento, avrebbero portato ad

un progressivo e netto miglioramento delle condizioni ambientali nel sito di Porto Torres.

La società Enichem, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 22/1997 e del D.M. 471/1999, ha inviato il 30 marzo 2001 alla Regione, Provincia di Sassari e Comune di Porto Torres la comunicazione di cui all'articolo 9 del D.M. riferito agli *“interventi ad iniziativa degli interessati”* ed il documento *“Piano della caratterizzazione del sito Enichem di Porto Torres ex D.M. 471/1999”*.

A tale comunicazione veniva allegata una *“nota tecnica illustrativa”* degli interventi che erano stati già autorizzati ed in corso di realizzazione (trincea drenante e pozzi RW).

La società ricorrente afferma di aver realizzato la consistente opera di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) con lo scopo principale di *“contenere all'interno del sito la contaminazione che interessa le acque sotterranee evitandone la propagazione verso il mare”*.

In considerazione della particolare struttura e idrogeologica del suolo e del sottosuolo la MISE sarebbe stata realizzata con la creazione di due distinti interventi, complementari, da collocarsi in corrispondenza del <fronte mare>; in particolare:

- a) una *“barriera idraulica”* costituita da *“pozzi di emungimento”*;
- b) e una *“trincea drenante”*.

In tal modo le acque in movimento verso il mare sarebbero state intercettate tramite la barriera idraulica ed inviate all'impianto di trattamento delle acque di falda.

La realizzazione delle opere di messa in sicurezza d'emergenza avrebbe garantito, a detta della società ricorrente, il *“totale contenimento della falda all'interno del sito”*.

Va considerato che, all'interno dello stabilimento Syndial, è ubicata l'area di *“Minciaredda”* utilizzata come discarica, che include un' ampia superficie di circa 29 ettari, sul confine ovest dello stabilimento.

L'area (degradante verso il mare) ha un'estensione di circa 1.100 metri nell'asse Nord-sud e per circa 250 metri in quello ovest-est.

Il lato ovest di *Minciaredda* (ex SIR) confina in parte con l'area di proprietà EON, sulla quale insiste il tracciato del <Carbondotto-oleodotto> utilizzato dalla centrale elettrica della società EON per l'approvvigionamento di combustibili solidi e liquidi che collega la centrale termica elettrica del Fiume Santo con il porto industriale di Porto Torres.

La zona meridionale di questa area è stata utilizzata, alla fine degli anni '60, come discarica dalla SIR ed è passata in gestione al gruppo ENI a partire dal 1982 (società Enichem fino al 2002 e successivamente Syndial).

Dall'acquisizione dell'area nel 1982 le società del gruppo Eni hanno gestito l'attività di smaltimento dei rifiuti in area *Minciaredda*, utilizzando il sito come discarica.

Tale attività (di discarica) è proseguita fino al 1988, anno in cui sono stati conferiti, afferma la ricorrente, gli ultimi rifiuti (liquidi e solidi).

Successivamente al 1988, come riferisce la stessa ricorrente in ricorso, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di discarica controllata per lo smaltimento di "rifiuti speciali, tossici e nocivi".

Afferma la ricorrente che Enichem, dal 1982, ha attuato i primi interventi di bonifica dell'area attraverso il recupero delle sostanze organiche presenti e con la ricopertura dell'area con terreno.

L'aria *Minciaredda*, insieme a tutte le altre parti dello stabilimento di Porto Torres, è stata poi oggetto di attività di "caratterizzazione" che sono state approvate dall'amministrazione e successivamente eseguite tra il 2005 e il 2007.

La caratterizzazione rilevava la presenza di "CONTAMINAZIONE SUPERIORE ALLE CSC IN RELAZIONE SIA AI SUOLI, SIA ALLE ACQUE DI FALDA SOTTERRANEA", soprattutto in riferimento ai "COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI"(CANCEROGENI E NON

CANCEROGENI), “COMPOSTI ORGANICI AROMATICI” OLTRE AD “IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI E PCB”.

Dall'aprile 2004 sono stati effettuati emungimenti localizzati su piezometri installati in area *Minciaredda*.

A partire dall'aprile 2005 è stato dato avvio alla costruzione della “barriera idraulica” con funzione di MISE per l'intero sito di Porto Torres, anche lungo il lato occidentale dello stabilimento, nella porzione adiacente all'area *Minciaredda*.

In particolare per la messa in sicurezza del lato ovest dell'area *Minciaredda*, Syndial ha attivato, nel 2005, un sistema di “emungimento” inizialmente costituito da 11 pozzi.

Successivamente, nel 2012, al fine di ottimizzare le portate estrattive e garantire nel tempo l'efficienza dei pozzi lungo il confine ovest del sito, Syndial ha implementato l'attività con la realizzazione di 19 nuovi pozzi.

Nel corso dell'anno successivo è stata avviata la graduale attivazione di tale opera (in esecuzione al progetto operativo di bonifica della falda elaborato da Saipem e approvato provvisoriamente con decreto 167 del 28/10/2011).

La porzione di barrieramento idraulico, lungo il lato ovest di stabilimento, ha continuato a funzionare, con adeguamento, in base ai dati progressivamente raccolti, per garantirne efficienza.

Inoltre riferisce la società ricorrente che, dal 2007, sono stati attivati interventi nelle aree “esterne” di sua proprietà (in particolare, l'area D2 “ex-ANIC”) con misure di prevenzione soggette a interventi di implementazione; in particolare con prelevamenti di volumi di acque sotterranee in corrispondenza dei tre piezometri “DI.SP.0015”- “DI.SP.0045”- “DI.SP.0075”, con avviamento allo smaltimento.

Inoltre (in forza di specifici accordi con Anic Partecipazione S.p.A. in liquidazione), Syndial ha predisposto la progettazione esecutiva di un “sistema di emungimento” costituito da 15 pozzi allineati a valle idrogeologica dell'Area D2 per intercettare l'intero flusso di falda in uscita dall'area stessa.

Tale sistema è stato anch'esso incluso nel Progetto Operativo di Bonifica della Falda (Saipem, 2010), che è stato autorizzato con Decreto n. 167 del 28/10/2011.

Sulla base dei dati complessivi di “*caratterizzazione*”, Syndial ha poi presentato un progetto per la messa in sicurezza “*permanente*” dell'area *Minciareda* che avrebbe dovuto essere eseguito con la conclusione del relativo procedimento di approvazione (al momento dell'instaurazione dell'odierno giudizio, nel 2013, ancora in corso).

Syndial rammenta, inoltre, che, dal 2004, ha impugnato le “prescrizioni” assunte dal Ministero per il procedimento di bonifica in corso nell'ambito del sito di interesse nazionale di Porto Torres (sia presso il Tar Lazio che innanzi al Tar Sardegna).

L'odierno ricorso ha per oggetto i provvedimenti assunti a conclusione dell'attivazione del procedimento tecnico-amministrativo dalla Provincia di Sassari, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, per l' < INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE per la CONTAMINAZIONE E PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA IN AREA CARBONDOTTO>, di pertinenza della Centrale E.ON Produzione S.p.A. , ricadente all'interno del S.I.N.(Sito di Interesse Nazionale) "Aree Industriali di Porto Torres">.

Il carbondotto è un'opera, fuori terra, che collega la centrale termoelettrica E.ON con il porto industriale di Porto Torres, attraversando le aree di proprietà Syndial .

Con nota n. 831 del 10/09/2008 la società controinteressata E.ON Produzione S.p.A. aveva effettuato una comunicazione di "*Individuazione di contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione*" ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, nell'area di pertinenza dove è situato il Carbondotto- oleodotto (utilizzato per l'

approvvigionamento di combustibili solidi e liquidi da parte della Centrale elettrica E.ON).

La comunicazione veniva effettuata alla luce della RILEVAZIONE DI PRODOTTO, IN FASE LIBERA SURNATANTE, IN UN PIEZOMETRO DELLA RETE DI MONITORAGGIO POR SARDEGNA (PTPZ_21), IN PROSSIMITÀ DELLA TORRE T4 DEL CARBONDOTTO, ADIACENTE AL CONFINE OVEST DELLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO DI PORTO TORRES.

In particolare la E.ON era venuta in possesso di un “campione di acqua di falda” prelevato nel piezometro denominato PtPz_21 della costituente rete interna al Carbondotto, contaminato per la presenza di una “quantità significativa di surnatante maleodorante”.

In data 22/10/2008, la E.ON presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il "*Piano di Caratterizzazione del Carbondotto*", che veniva acquisito con prot. 23945/QdV/DI ed approvato con prescrizioni nella C.d.S. istruttoria del 30/07/2009.

Successivamente la E.ON proponeva, con nota del 20/07/2010, di effettuare la MISE sul piezometro PtPz_21, misura condivisa dal MATTM con nota del 26/10/2010 poi recepita nella Conferenza di Servizi decisoria del 18/11/2010.

La caratterizzazione dell'area Carbondotto veniva effettuata a partire dal luglio 2011, con l'esecuzione dei sondaggi ambientali e l'installazione dei piezometri, e proseguita nell'agosto con l'acquisizione dei campioni di acqua dagli stessi piezometri ed anche dai pozzi esistenti in prossimità della centrale E.ON nella zona corrispondente all'alveo del Fiume Santo.

Tali attività di sondaggio e campionamento venivano “validate” dal dipartimento ARPAS di Sassari.

Le risultanze analitiche preliminari sono state trasmesse dalla E.ON agli enti di controllo in data 20/10/2011.

LE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA IN OGGETTO, EVIDENZIAVANO ALLARMANTI CONCENTRAZIONI DI PRODOTTI “ORGANOCORRURATI CANCEROGENI” NELL'ACQUA DI FALDA.

Il Ministero dell'Ambiente e tutela del mare invitava la Provincia a procedere all'individuazione del <*Responsabile dell'inquinamento*> ai sensi dell'art. 244 del T.U.A.

In data 29 e 30 maggio 2012 i tecnici della Provincia effettuavano un sopralluogo nell'area Carbondotto (alla presenza dei rappresentanti di R.A.S., SPRESAL, ARPAS, Provincia di Sassari e Comune di Porto Torres) al fine di verificare la presenza di surnatante nei piezometri.

Veniva manifestata la necessità di acquisire gli esiti dei monitoraggi e delle verifiche effettuate dalla Syndial nell'ambito degli interventi di MISE della falda (documentazione che la Syndial non trasmetteva più dagli ultimi mesi del 2010).

La richiesta a Syndial del 5.6.2012 non otteneva riscontro.

Anche il MATTM trasmetteva alla Syndial il 05/12/2012, con nota n. 44898/TRI/VII analoga richiesta di comunicare le risultanze dei monitoraggi di MISE (senza ottenere riscontro).

In data 15/05/2013 la Provincia di Sassari, , dopo aver proceduto a ulteriori approfondimenti analitici in collaborazione con il dipartimento ARPAS di Sassari, “*ha aperto*” , con comunicazione n. 16608, il procedimento per l' <individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera in area Carbondotto, di pertinenza della Centrale E.ON Fiume Santo, inserita nel S.I.N. Aree Industriali di Porto Torres, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06.>

La Società ricorrente manifestava il proprio intendimento di intervenire volontariamente , ma in veste di soggetto “*non responsabile*” ai sensi dell'art. 245, mediante l'anticipazione della già programmata implementazione di ulteriori misure di prevenzione nell'area D2 di proprietà Anic.

L'intervento avrebbe consentito di intercettare tutto il flusso di acqua in uscita dal settore D2 favorendo la generazione di "aree di catture a valle idrogeologica" che avrebbero potuto indurre un positivo effetto di richiamo anche in corrispondenza della confinante area Carbondotto di proprietà della Società E.ON, contribuendo alla rimozione della contaminazione in essa riscontrata.

L' "istruttoria tecnica" provinciale, fase endoprocedimentale, si è conclusa il 9.8.2013 (cfr. doc. n. 6), con la seguente valutazione:

"Il responsabile della contaminazione delle falde acquifere sottostanti l'area Carbondotto è da individuarsi nel responsabile dell'inquinamento dell'area Minciaredda, costituito dalla società S.I.R. S.p.A. fino al 1982, dall' EniChem S.p.A. per gli anni che vanno dal 1982 al 2003, divenuta a seguito di mutamento della denominazione sociale, Syndial Attivita Diversificate S.p.A. fino ai giorni nostri."

Con nota del 13/08/13 la Provincia di Sassari ha comunicato la "chiusura del procedimento", indicando come <Responsabili dell'inquinamento> "le società di gestione dell'area Minciaredda, costituite dagli anni '60 e fino al 1982 da S.I.R., poi rilevata da ENICHEM S.p.A., divenuta a seguito di mutamento della denominazione sociale, Syndial Attivita Diversificate S.p.A."

Con successiva Ordinanza n. 1 del 03/10/2013, la Provincia di Sassari ha ordinato a Syndial di <provvedere in merito alla messa in sicurezza di emergenza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell 'area Carbondotto in area di proprietà E.ON all 'interno del SIN "Aree Industriali di Porto Torres" >, con conseguente < diffida all'adozione di opportune azioni idonee ad impedire efficacemente la migrazione degli inquinanti veicolati dalle falda acquifere dall'area Minciaredda verso le zone limitrofe>.

*

Con ricorso depositato il 28/11/2013 la società ENI Rewind spa ha impugnato i provvedimenti assunti dalla Provincia, formulando 3 motivi:

1) violazione falsa applicazione degli articoli 239 seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento agli articoli 242,2 144,252 e 253-violazione falsa applicazione del principio "chi inquina paga"

espresso dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 - eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell'errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà ed illogicità manifesta;

nella specie il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in palese violazione dei principi in ordine alla responsabilità per le contaminazioni ambientali e relativi agli obblighi di bonifica, così come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in relazione:

a) all'insufficienza dell'istruttoria in ordine alle cause della contaminazione e individuazione del responsabile;

b) alla violazione dei principi normativi e giurisprudenziali sulla responsabilità del proprietario incolpevole;

c) alla mancata individuazione del responsabile della SIR spa e all' "indisponibilità" da parte della ricorrente delle aree cui si riferisce l'ordinanza impugnata;

2) violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, ed in particolare degli articoli 239 e ss. con particolare riferimento agli articoli 240 lettere m), n), o), t) , all'articolo 242 e all'articolo 244 - eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto d'istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dell'illogicità, del difetto ed erroneità del presupposto - assenza dei presupposti per l'imposizione di interventi di MISE in quanto non sussisterebbero le situazioni di pericolo concreto imminente per la salute pubblica e l'ambiente circostante, non essendo dimostrata la necessità di evitare il propagarsi della contaminazione - assenza dei presupposti indicati dall'articolo 240 del decreto legislativo 152 del 2006;

3) incompetenza - violazione falsa applicazione del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 ed, in particolare, dell'articolo 244 - -eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto d'istruttoria e di motivazione, sviamento; difetto di competenza della Provincia all'adozione di

provvedimenti in relazione ad un sito di interesse nazionale in cui è già in corso un procedimento di messa in sicurezza e bonifica che rientra nella competenza del Ministero dell'ambiente.

Si sono costituiti il Ministero dell'Ambiente e la società EON, che hanno chiesto, entrambi, il rigetto del ricorso.

La Prefettura-UTG di Sassari si è costituita al solo fine di ottenere l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.

Non si è costituita la Provincia, autrice dei provvedimenti impugnati.

Il 31/05/2019 la società ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza ex art.82 c.p.a.

Sono seguiti da parte della società ricorrente, della società controinteressata e del Ministero depositi di documenti, memorie, anche in replica e note d'udienza.

In particolare il 16 aprile 2020 è stata depositata dalla ricorrente (l'ultimo giorno utile) una “*nota tecnica*” (doc. 7) redatta dalla soc. *Ramboll* (consulenti Marta Galbusera / Domenico Fracchiolla; Fabio Colombo) di 53 pagine (oltre allegati), al fine di dimostrare, essenzialmente, la non condivisione dei dati scientifici posti alla base dei provvedimenti impugnati, in particolare dell'Ordinanza provinciale e della presupposta “Istruttoria tecnica” del 13/08/2013.

Con Note di udienza, ex art. 84 del DL 18/2020, depositate il 22.5.2020, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inerenti gli aspetti sostanziali concernenti il procedimento di individuazione del “Responsabile dell'inquinamento”, riconoscendo, invece, sostanzialmente, superato il terzo vizio prospettato, di incompetenza (Ministero e non Provincia), in considerazione della giurisprudenza formatasi sul punto, affermativa della competenza provinciale.

All'udienza del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Le parti dell'odierno giudizio sono 5:

*ricorrente ENI Rewind , già SYNDIAL, proprietarie dal 1982 delle aree che sono state individuate dalla Provincia come “fonte” dell’inquinamento da contaminazione da “*composti organici clorurati*” in area EON (sostanze non riconducibili al ciclo produttivo degli impianti EON), sia nella FALDA SUPERFICIALE CHE IN QUELLA PIÙ PROFONDA, con evidenza, in alcuni casi, di <peggioramenti progressivi> delle contaminazioni;

*il Ministero dell’ Ambiente, a difesa dei provvedimenti provinciali impugnati, pur evidenziando non essere l’Autorità statale ad aver emanato gli atti impugnati ;

*la società EON proprietaria, dal 2015, dell’area dove si è verificato l’inquinamento (e che, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso);

*il Prefetto di Sassari-UTG , che si è costituito, ma al solo fine di chiedere l’estromissione dal giudizio;

*la Provincia di Sassari, che pur avendo eseguito l’istruttoria, come richiesto dal Ministero Ambiente (in proprio e tramite Arpas), ed essendo autrice dei provvedimenti finali di individuazione del Responsabile, con imposizione dei conseguenti obblighi di messa in sicurezza e bonifica , ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

Anche gli altri soggetti pubblici evocati in giudizio (Regione, Comune di Porto Torres, ASL di Sassari) non si sono costituiti.

*

RITO.

§ Preliminarmente va esaminata la richiesta di estromissione, per carenza di legittimazione passiva, formulata dalla Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale di Governo.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza in quanto, in considerazione della delicatezza della materia e dei valori coinvolti (salute-incolumità pubblica), risulta opportuno il mantenimento in giudizio del Prefetto al fine di conservare la conoscenza attinente la situazione di

inquinamento della falda acquifera, con acclarata necessità di opere di messa in sicurezza d' emergenza.

Sotto tale profilo l'organo decentrato di Governo non ha una posizione del tutto estranea considerato che ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TU ordinamento degli enti locali) il Prefetto ha il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti qualora sia necessario prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

E l'ordinanza impugnata provinciale è stata trasmessa alla Prefettura di Sassari al fine di mettere a conoscenza tale organo della situazione di contaminazione e di pericolo rilevata.

Oltretutto l'inquinamento di falda si trova nell'ambito di un SIN (di Porto Torres) con evidenti aspetti di rilevanza nazionale, con opportunità da parte della Prefettura di conoscenza, quale parte formale, degli sviluppi processuali.

Ne consegue che la Prefettura di Sassari va mantenuta in giudizio avendo tale Autorità sia una potenziale funzione di intervento-controllo, sia una posizione (che la caratterizza) di *trait d'union* rispetto al Governo centrale.

§ Con Note di udienza, depositate il 22.5.2020, ex art. 84 del DL 18/2020, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso inerente il complesso procedimento di individuazione del Responsabile dell'inquinamento, riconoscendo, invece, sostanzialmente, superato il vizio prospettato di "incompetenza" (Provincia - Ministero), in considerazione della giurisprudenza che riconosce che ha riconosciuto che "*la Provincia ha il potere di ordinare al responsabile dell'inquinamento l'adozione di quelle misure che, ai sensi dell'art. 242, egli avrebbe già dovuto adottare di sua iniziativa, sia pure sottoponendole all'esame e autorizzazione della Regione.*" (C.S. n. 7121/2018).

*

MERITO.

Le questioni che sono state poste con il ricorso, oltre che giuridiche, sono di stampo squisitamente tecnico, essendo l'imputazione di responsabilità

dell'inquinamento delle acque di falda direttamente collegata al riscontro della presenza di sostanze contaminanti, riconducibili al sito *Minciaredda*, conseguenti al deposito/interramento rifiuti nell'area discarica (Syndial ex SIR), ora di proprietà della ricorrente.

L' "imputazione" consegue alle verifiche di stampo tecnico compiute dalla Provincia , con rilevata compatibilità e nesso causale con l'attività svolta in area "*Minciaredda*" da Syndial.

Con considerazione e valutazione della tipologia delle sostanze rilevate e della loro correlazione (possibile ed altamente probabile) con l'attività di discarica svolta.

In riferimenti ai "dati tecnico-scientifici" , da un lato vi è l'attività svolta nell' "*Istruttoria tecnica*" compiuta dalla Provincia, racchiusa nella Relazione dell'agosto 2013 (di 10 pagine) , posta a base dell'ordinanza impugnata;

dall'altro sono state prodotte in giudizio le contro-valutazioni tecniche compiute dalla ricorrente soprattutto tramite la Consulenza *Ramboll* prodotta in giudizio il 16 aprile 2020 a ridosso dell'udienza (e composta di 86 pagine).

La Consulenza privata contesta le valutazioni tecniche provinciali e contrappone una diversa lettura dei dati e dei fenomeni di migrazione.

La società ricorrente, con ampi ed approfonditi elementi tecnici ritiene che "*Istruttoria tecnica*" posta in essere dalla Provincia (e tradotta nei provvedimenti impugnati, a sostegno dell'ordinanza assunta) sarebbe priva di fondamento.

La corposa CTP depositata nell'aprile 2020 è stata elaborata in relazione ad un ricorso radicato nel 2013 e riattivato nel 2019 (per evitare la perenzione).

E' necessario , ai fini del decidere, verificare prioritariamente (tenuto conto che il terzo vizio di incompetenza è stato rinunciato) se l' "*Istruttoria tecnica*" compiuta dalla Provincia con la Relazione del 9 agosto 2013 n. prot. 027658 risulti adeguata, congrua, ragionevole nonché idonea a sostenere, in modo sufficiente i provvedimenti impugnati di individuazione della ricorrente quale soggetto "*Responsabile del contestato inquinamento*" , con obbligo alla "*messa in sicurezza e bonifica della <falda acquifera> in area Carbondotto, di pertinenza alla*

Centrale E.ON Fiume Santo, inserita nel S.I.N. Aree Industriali di Porto Torres", ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06".

Tale "atto tecnico" è fondamentale e rappresenta il fondamento dell'assunzione:

-dell'atto del 13/08/2013 con cui la Provincia di Sassari ha comunicato la "chiusura" del procedimento, indicando come *<Responsabili dell'inquinamento>"le società di gestione dell'area Minciaredda, costituite dagli anni '60 e fino al 1982 da S.I.R., poi rilevata da ENICHEM S.p.A., divenuta a seguito di mutamento della denominazione sociale, Syndial Attivita Diversificate S.p.A."*;

- dell'Ordinanza n. 1 del 03/10/2013 con cui la Provincia di Sassari ha ordinato a Syndial di "provvedere in merito alla messa in sicurezza di emergenza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area Carbondotto in area di proprietà E.ON all'interno del SIN Aree Industriali di Porto Torres" con conseguente "diffida all'adozione di opportune azioni idonee ad impedire efficacemente la migrazione degli inquinanti veicolati dalle falda acquifere dall'area Minciaredda verso le zone limitrofe".

Per comprendere le decisioni assunte occorre esaminare come si è svolto il procedimento.

La Provincia di Sassari, a fronte di *rilevate allarmanti concentrazioni* di "organoclorurati" cancerogeni nell'acqua di falda (possibili inquinanti provenienti da area Minciaredda) ha avviato la procedura di accertamento del responsabile dell'inquinamento/contaminazione di falda acquifera (con comunicazione prot. n. 16608 del 15/05/2013).

Il sito coinvolto dalle analisi era l' "Area Carbondotto", appartenente alla società EON Fiume Santo.

L'esigenza emersa era quella di *<mettere in sicurezza con bonifica e ripristino ambientale>*, anche sulla base dei dati rilevati dall'Arpas il 21.6.2013.

L'area della ricorrente *Minciaredda* è stata individuata come "sito-fonte" dell'inquinamento propagatosi nella falda acquifera (posta al di sotto della proprietà EON – area carbondotto).

Sostiene la ricorrente che l'avvenuta esecuzione, da parte di Syndial, nel 2004 , di un'opera di "Barriera idraulica", avrebbe evitato ogni possibile "migrazione" di (propri) inquinanti nelle acque di falda. Così come (successivamente al ricorso del 2013), sono stati emanati atti per la creazione del "Piano Barriera Idraulica" (nel 2014), con successivi monitoraggi e Report che dimostrerebbero l'idoneità e sufficienza dell'intervento realizzato.

Dall'analisi tecnica provinciale emerge, invece, che la "*sorgente primaria della contaminazione della falda*" nell'area del Carbondotto è costituita dal <*deposito incontrollato di rifiuti industriali presente in area Minciaredda*>.

In particolare sono stati considerati dalla Provincia una pluralità di elementi:

<< a) *le attività di conferimento e sotterramento dei rifiuti industriali provenienti dall'impianto petrolchimico, avviate dalla SIR nei primi anni '60 e fino al 1982 e, proseguite sicuramente sino al 1986 da parte di EniChem S.p.A. sono avvenute in vasche e scavi di trincea non impermeabilizzati ubicati anche nell'area Minciaredda (come da Relazione di primo accertamento effettuato presso lo stabilimento EniChem della Provincia di Sassari prot. n. 9335 del 20/03/1986);*

b) *è erronea la dichiarazione di EniChem S.p.A. risultante dal Piano di caratterizzazione del 03/04/2001 che definisce le aree di Minciaredda al confine ovest dello stabilimento petrolchimico "potenzialmente inquinate da conferimento rifiuti ante 1982", essendo evidente che, sulla base del documento di cui sopra oltreché della documentazione fotografica tratta dal sito tematico della Regione Autonoma della Sardegna www.sardegna.territorio.it, che rileva movimenti terra sull'area stessa, EniChem S.p.A. vi è intervenuta attivamente anche dopo il 1982 ed almeno fino al 1989;*

c) *I RIFIUTI ABBANDONATI NELL'AREA DI MINCIAREDDA HANNO PROVOCATO GRAVE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLA FALDA SOTTERRANEA, così come risulta dalla caratterizzazione effettuata da Syndial S.p.A., DA ALIFATLICI CLORURATI (CANCEROGENI E NON CANCEROGENI), COMPOSTI ORGANICI AROMATICI OLTRE A IDROCARBURI POLICLORURATI AROMATICI, PCB, FENOLI E METALLI PESANTI;*

d) *SINO AL 2005, DATA DI COSTRUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA, I RIFIUTI DEPOSITATI SUL SUOLO HANNO RILASCIATO LE SOSTANZE PERICOLOSE SENZA ALCUN OSTACOLO, NEI LIMITI DI PERMEABILITÀ DEGLI ACQUIFERI, INQUINANDO LA FALDA SOTTOSTANTE PER POI MIGRARE VERSO PERIMETRI PIÙ ESTERNI ALL'AREA;*

e) *si ritiene che anche dopo il 2005, LA BARRIERA IDRAULICA MESSA IN OPERA LUNGO IL CONFINE OVEST DELLA STABILIMENTO (la cui efficacia è stata più volte contestata dagli organi tecnici competenti ARPAS e ISPRA) NON SIA STATA IN GRADO DI CONTENERE LA MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI VERSO FALDE PIÙ ESTERNE ALL'AREA MINCIAREDDA e ciò per due motivi:*

-la LIMITATA PROFONDITÀ DEI POZZI BARRIERA LATO OVEST CHE ARRIVAVANO A ESPLORARE PROFONDITÀ MEDIE NON SUPERIORI A CIRCA 24 M EVIDENZIANDO ridotte capacità di ricarica e quindi limitata efficienza complessiva del sistema di MISE;

- a maggior ragione LA BARRIERA NON È STATA IN GRADO DI EVITARE CHE LA FALDA PROFONDA, INQUINATA PER INTERAZIONE CON LA FALDA SUPERFICIALE, PERMETTESSE LA MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI VERSO L'ESTERNO;

f) *Tale migrazione è desumibile:*

- dalle risultanze delle caratterizzazioni E.ON nell'area Carbondotto;

- dal DICHIARATO SUPERAMENTO DELLE CSR nei tre piezometri nell'area D ex ANIC già a partire dal 2007 (a meno che non si ritenga che, contrariamente a quanto accertato in fase di caratterizzazione, la suddetta area non fosse adibita anch'essa a deposito incontrollato di rifiuti industriali, sorgente primaria di contaminazione della falda sottostante), di cui alla nota Syndial S.p.A. n. DS/074/13/GD citata;

- dalle risultanze delle caratterizzazioni effettuate da E.ON nella Centrale di Fiume Santo e da TERNA RETE ITAUA S.p.A. nell'area di conversione SAPEI,

entrambe situate oltre Fiume Santo, emerge CONTAMINAZIONE DA COMPOSTI ORGANICI CLORURATI (PERALTRO NON RICONDUCEBILI AL CICLO PRODUTTIVO DEGLI IMPIANTI STESSI), SIA NELLA FALDA SUPERFICIALE CHE IN QUELLA PIÙ PROFONDA, CON EVIDENZA, IN ALCUNI CASI, DI PEGGIORAMENTI PROGRESSIVI DELLE CONTAMINAZIONI;

g) dagli esiti delle attività svolte dall'ARPAS nella citata nota prot. n. 16691/2013 si evince una soddisfacente sovrapposizione degli spettri gascromatografici dei campioni di acqua provenienti dai piezometri PP_OS (pozzo barriera Syndlal) e Pz_PC06 (piezometro Carbondotto) a dimostrazione che i contaminanti organici presenti nelle falde acquifere in area carbondotto e in area Minciaredda hanno origine comune.>>

Gli elementi raccolti nelle riportate <conclusioni> di “Istruttoria tecnica” provinciale (pagg. 9 e 10 della Relazione-accertamento) sono stati illustrati, nelle loro specificità, dai tecnici della Provincia nella prima parte dell’atto, descrittiva (pagine da 1 a 9), ove sono stati distintamente trattati ed esaminati distintamente i quattro profili ritenuti rilevanti:

- *INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- *INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO;
- *CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA CARBONDOTTO;
- *PERCORSI DI MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI.

L’esame della Relazione dimostra la completezza dell’ approccio e l’approfondimento nell’affrontare l’esame delle diverse problematiche rilevanti; che sono state così scrutinate.

A) INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'area del Carbondotto risulta adiacente, in prossimità delle torri T4 e T5, all'area Minciaredda; in tale area sono stati riversati dai primi anni '60 e fino ad almeno al 1986, fanghi e residui delle lavorazioni industriali dell'adiacente stabilimento petrolchimico, ed il sito è stato individuato potenzialmente contaminato, come riportato nel documento di Enichem del marzo 2001 "Piano di Caratterizzazione del Sito Enichem di Porto Torres ex OM 471/99 - Nota Tecnica" e in quello dell'ottobre 2003, redatto dal consorzio

BASI per conto della Syndial (nuova denominazione dell'EniChem a partire dal 2000), "Adeguamento del piano di caratterizzazione alle linee guida operative redatte all'interno del protocollo d'intesa per gli interventi di risanamento della Regione Sardegna approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi Decisoria del 22/06/2004 (che era oggetto di una procedura di bonifica del suolo e della sottostante falda acquifera in fase istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.)

In tale area veniva riscontrata *“attualmente presente UNA FONTE ATTIVA DI INQUINAMENTO COSTITUITA DAI MATERIALI/RIFIUTI DI VARIO TIPO STOCCATI NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO, CHE HA PROVOCATO L'INQUINAMENTO DELLA FALDA SOTTOSTANTE CON TRASPORTO DEGLI INQUINANTI VERSO L'ESTERNO DELL'AREA. Gli INQUINANTI PIÙ DIFFUSI, SIA NEL SUOLO CHE NELLA FALDA SOTTOSTANTE, COSÌ COME DETERMINATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE SONO GLI ALIFATICI CLORURATI (SOPRATTUTTO CANCEROGENI), AROMATICI (IN PARTICOLARE BTEX E CUMENE), IDROCARBURI LEGGERI E PESANTI, METALLI (IN PARTICOLARE MERCURIO), CLOROBENZENI, IPA”*. *Il franco falda minimo rispetto alla base dei MATERIALI/RIFIUTI STOCCATI risulta attestarsi intorno a 3-5 metri.”*

La Provincia riconosce che nel 2004, per provvedere alla Messa in Sicurezza di Emergenza della falda, era stata realizzata una “barriera idraulica” al confine dello stabilimento sul lato ovest di *Minciaredda*, costituita da n. 15 pozzi di profondità media pari a circa 24 metri dal piano di campagna di cui 13 in emungimento, che conferiscono l'acqua emunta al trattamento presso una serie di impianti TAF, prima di essere avviata al depuratore industriale del CIPSS.

B) INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, dalla cartografia geologica disponibile (Carta geologica della Sardegna a scala 1:25.000, RAS 2006) e dai contenuti di ... (alcuni documenti citati in calce) emerge che il territorio a ovest e sud-ovest di Minciaredda è interessato dalla

presenza di formazioni geologiche che danno origine a due acquiferi: uno superficiale, costituito da depositi alluvionali tardo-neogenici formati da argille con intercalazioni di lenti di conglomerati a matrice argillosa, il cui spessore è estremamente variabile e raggiunge al massimo i 50 m, permeabile per porosità; uno "profondo" coincidente con varie formazioni di calcari del Mesozoico, strutturalmente complesso, permeabile per fratturazione e carsismo, con spessore non inferiore a 200 m, che può essere considerate, anche per la sua estensione a buona parte della Nurra, l'acquifero più importante della provincia di Sassari. A est di Minciareda, al di sotto del petrolchimico, l'acquifero principale è costituito dai calcari miocenici.

In uno studio del Prof. G. Oggiano, docente ordinaria di geologia strutturale dell'Università di Sassari) si afferma che "l'idrostruttura superficiale possa essere considerata come un acquiclude nei confronti del sottostante corpo acquifero avente una falda in pressione" e perciò non vi è comunicazione tra i due acquiferi.

In altro studio del Prof. P. Celico, docente ordinaria di idrogeologia dell'Università di Napoli), si dichiara invece che "l'insieme dei terreni di copertura può essere considerata come un acquiclude che consente interscambi idrici per flussi di drenanza col sottostante acquifero carbonatico", soprattutto quando l'acquifero alluvionale presenta intercalazioni sabbioso-travertinose (più permeabili) immediatamente a contatto con il sottostante acquifero carbonatico.

Le ricostruzioni delle superfici piezometriche dei vari documenti di riferimento consultati sono parziali, anche nel doc. 9 risultano discontinue: il trend generale di flusso, sia nell'acquifero carbonatico mesozoico sia in quello dei calcari miocenici è verso NE. In 1t2l sembra invece evidenziarsi un'asse di drenaggio preferenziale verso il Fiume Santo. Anche in doc. 24 si conferma questa conclusione, evidenziando che i 15 pozzi che andranno a costituire la NUOVA barriera idraulica, prevista nel POB già approvato, saranno "allineati a valle idrogeologica dell'area 02, ovvero lungo i confini ovest e nord della stessa, in grado di intercettare tutto il flusso di falda in uscita dall'area stessa", come mostrato in figura 4.

C) CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA CARBONDOTTO.

Al fine di operare la caratterizzazione dell'area Carbondotto, la E.ON ha effettuato n. 40 sondaggi ambientali attrezzati a piezometro sino al raggiungimento della falda acquifera, oltre a due sondaggi ambientali profondi per la verifica della contaminazione della falda confinata profonda.

In particolare sono stati effettuati n. 10 sondaggi (da PzC_01 a PzC_10) con interasse 25 m. tra le torri T4 e TS, n. 10 sondaggi (da PzC_11 a PzC_20) in allontanamento dalla barriera idraulica verso Fiume Santo con interasse 50 m., e n. 7 sondaggi (da PzC_21 a PzC_27) con interasse 100 m. fino a Fiume Santo.

Qui sono stati effettuati due sondaggi (PzC_28 e PzC_29) uno per sponda, seguiti da altri 4 (da PzC_30 a PzC_33) in allontanamento verso ovest. Infine ulteriori 7 sondaggi (da PzC_34 a PzC_40), perpendicolari al carbondotto con interasse 100 m., sono stati effettuati in direzione sud lungo la strada di servizio che raggiunge la provinciale n. 57. I due sondaggi profondi sono stati realizzati uno in prossimità della stazione di conversione Terna - Sapei (PzC_01) e l'altro in prossimità della strada provinciale 57 (PzC_02).

In tutti i sondaggi effettuati sono stati prelevati n. 3 campioni (primo metro, frangia capillare, punto intermedio), mentre sui 50% dei sondaggi approfonditi fino a 6 m. dal p.c. è stato preso un ulteriore campione intermedio.

In tutti i piezometri, la falda è stata rinvenuta tra 20 e 30 metri di profondità rispetto al p.c. (tra 0 e 7 metri s.l.m.), con l'eccezione dei PzC_28 - PzC_32 in prossimità del Fiume Santo, la cui soggiacenza è ovviamente inferiore (tra 5 e 13 m). Nei piezometri tra PzC_01 e PzC_18 la quota piezometrica statica è risultata più alta di quella di rinvenimento mediamente in misura tra 8 e 12 m (4,74 in PzC_02 e 16,25 PzC_08), considerevolmente maggiore di tutti gli altri piezometri a est di Fiume Santo nei quali varia tra -2 e + 3 m, compresi quelli installati lungo la strada di servizio (mediamente tra 0 e +2 m).

Dai dati riportati nel Modello Concettuale Definitivo prodotto dalla E.ON emerge che l'area Carbondotto a ovest di Minciareda si caratterizza per l'assenza di contaminazione nei terreni, sia negli strati superficiali, top-soil compreso, che in quelli più profondi, per tutti gli analiti di matrice organica e inorganica, con l'eccezione del metallo Arsenico, di origine presumibilmente geologica e non antropica. Identiche considerazioni emergono dai risultati

della caratterizzazione effettuata ancora prima dalla Syndial nel settore D, area ex ANIC, a sud ovest di Minciareda, ove risulta assente qualunque contaminazione di tipo organico o inorganico nel suolo alle diverse profondità, con sporadiche eccezioni dell'Arsenico e, in un solo caso, del Vanadio.

LE ACQUE DI FALDA HANNO INVECE ESIBITO CONTAMINAZIONI DA COMPOSTI ORGANICI DI VARIO TIPO, PARTICOLARMENTE ALIFATICI CLORURATI (CANCEROGENI E NON CANCEROGENI), CON SUPERAMENTI DELLE CSC ANCHE DI OLTRE 1000 VOLTE, AROMATICI BTEX, IPA, CLOROBENZENI, IDROCARBURI TOTALI, METALLI PESANTI, IN PARTICOLARE NELLO SPAZIO COMPRESO TRA LE TORRI T4 E TS (DA PZC_01A PZC_13), CON DIMINUIZIONE DELLE CONCENTRAZIONI MAN MANO CHE CI SI ALLONTANA VERSO OVEST FINO A TORNARE SOTTO SOGLIA CSC, CON VALORI INFERIORI AL LIMITE DL RILEVABILITÀ, NEI PIEZOMETRI OLTRE FIUME SANTO. UNICA ECCEZIONE IL PZC_32 CHE MOSTRA UN VALORE DI IDROCARBURI TOTALI SUPERIORE ALLE CSC (1370 ug/l).

Anche nell'area ex ANIC risultano contaminazioni evidenti della falda, con superamenti delle CSC per organoclorurati, idrocarburi totali e metalli pesanti, ma non delle CSR.

Estremamente importante è l'ultimo capitolo (il quarto) attinente la valutazione compiuta dalla Provincia in ordine ai possibili:

4)PERCORSI DI MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI.

I Tecnici provinciali si sono così espressi:

“CONSIDERAZIONI DI OPPORTUNITÀ E DI VICINANZA CON LA LIMITROFA MINCIAREDDA, LA CUI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLA FALDA SOTTOSTANTE È ACCLAMATA E SULLA CUI ORIGINE NON ESISTE DUBBIO ALCUNO, PORTANO SENSATAMENTE A RITENERE CHE SIA QUESTA LA SORGENTE DELL'INQUINAMENTO NON SOLO DELLA FALDA SUPERFICIALE SOTTOSTANTE L'AREA DEL CARBONDOTTO, MA

ANCHE DL QUELLA PROFONDA CHE SI SVILUPPA VERSO OVEST.

A dimostrazione di questa tesi si possono considerare LE NUMEROSE DETERMINAZIONI EFFETTUATE IN DIFFERENTI CONTESTI E DA SOGGETTI DIVERSI (P.d.C. Syndial settori B e D, Terna Rete Italia S.p.A., E.ON Produzione S.p.A.) CHE EVIDENZIANO LE STESSE TIPOLOGIE DL INQUINANTI ORGANICI DEL SITO DI MINCIAREDDA SIA NELLA FALDA OSPITATA NELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE SIA IN QUELLA, BEN PIÙ IMPORTANTE, OSPITATA NELL'ACQUIFERO "PROFONDO". Ad esempio nel piezometri denominati SF1a (120 m) situato vicino alia foce del Fiume Santo, e SF5a situato immediatamente a est dell'area Terna, sono STATI RISCONTRATI SUPERAMENTI DELLE CSC PER ORGANOCLORURATI IN CAMPIONI DL ACQUA PRELEVATI A OLTRE 100 M DI PROFONDITA'.

Ciononostante, pur considerando il drenaggio preferenziale verso il Fiume Santo, le sorgenti presenti in corrispondenza dell'alveo, emergenze della falda nell'acquifero carbonatico, non risultano però contaminate.

A TAL PROPOSITO APPARE INDICATIVA LA CONCENTRAZIONE DI CONTAMINANTI RELATIVAMENTE ELEVATA RISCONTRATA NEI DUE POZZI A SERVIZIO DELLA CENTRALE E.ON SITUATI IN PROSSIMITÀ DEL FIUME SANTO (HOT SPOT IN DOC. DI RIFERIMENTO N. 18) CHE HA PORTATO GLI ESTENSORI DEL PROGETTO DI BONIFICA DELLA FALDA NELL'AREA TERNA AD INDICARE NEL SETTORE E.ON L'ORIGINE DELLA CONTAMINAZIONE RISCONTRATA NELLE FALDE, NONOSTANTE LE SOSTANZE CONTAMINANTI NON RIENTRINO NEL CICLO PRODUTTIVO DELLA CENTRALE TERMICA come attestato dalla E.ON in una nota tecnica allegata al progetto di bonifica dell'area della centrale . Infatti, LA E.ON EVIDENZIA CHE TALI INQUINANTI SONO GLI STESSI DESCRITTI DALLA SYNDIAL NEL PIANO DI

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA MINCIAREDDA, ARRIVANDO ALL'OVVIA CONCLUSIONE CHE IL CORPO IDRICO SOTTOSTANTE SIA IL MEDESIMO E CHE PERTANTO LE CONTAMINAZIONI RISCONTRATE ABBIANO IDENTICA ORIGINE. "TALE COMPOSIZIONE [QUELLA RISCONTRATA DALLA SYNDIAL NEL PDC DI MINCIAREDDA] RISPECCHIA FEDELMENTE I COMPOSTI CHE VENGONO RINVENUTI IN FORTISSIME CONCENTRAZIONI ANCHE VERSO OVEST, CIOÈ VERSO FIUME SANTO, A DISTANZE SUPERIORI AI 700 METRI DALLA BARRIERA IDRAULICA E PIÙ BLANDE ANCHE OLTRE IL CHILOMETRO TESTIMONIANDO, INEQUIVOCABILMENTE, ANCHE LA SCARSISSIMA TENUTA DELLA STESSA BARRIERA." (Modello concettuale definitivo P.d.C. Carbondotto - E.ON Produzione S.p.A., Par. 8.2., pag. 37).

ANALOGHE CONTAMINAZIONI, IN PARTICOLARE DI TRICLOROMETANO, 1,1-DICLOROETILENE E 1,1,2-TRICLOROETANO, vengono rilevate anche da Terna Rete Italia nelle indagini condotte per la caratterizzazione nel 2006 e tra il 2008 e il 2009 SIA SULLA FALDA SUPERFICIALE CHE SU QUELLA PROFONDA SOTTOSTANTE L'AREA DELLA STAZIONE DI CONVERSIONE S.A.PE.I, UBICATA A OVEST DEL FIUME SANTO (pozzi SF1a e SF5a profondi 120-130 m, pozzi Sf1a, SF2a, SF6a, SF7a, SF13a, SF1b, SF2b, SF4b profondi tra 50 e 70 m). LE INDAGINI REALIZZATE TRA IL 2008 E IL 2009 HANNO EVIDENZIATO UN PEGGIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI ENTRAMBE LE FALDE RISPETTO AI DATI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL 2006: AD ES. PER IL TRICLOROMETANO SI E PASSATI DA CONCENTRAZIONI FINO A 4 VOLTE LE CSC A CIRCA 300 VOLTE LE CSC.

ANCHE I MONITORAGGI DELLA MISE PRESSO LA CENTRALE E.ON NEL PERIODO LUGLIO 2009-GENNAIO 2013 EVIDENZIANO

IL PERSISTERE IN DIVERSI PIEZOMETRI DELLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI CLORURATI.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SONO STATI SVOLTI DAL DIPARTIMENTO ARPAS DI SASSARI SU CAMPIONI DI ACQUA DI FALDA PRELEVATI IN DATA 04/02/2013 E 08/02/2013 A MONTE E A VALLE DELLA BARRIERA IDRAULICA A OVEST DELL'AREA MINCIAREDDA, DA CUI SI EVINCE UNA SODDISFACENTE SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SPETTRI GASCROMATOGRAFICI DEL CAMPIONI DI ACQUA PROVENIENTI DAI PIEZOMETRI PP05 (POZZO BARRIERA SYNDIAL) E PZ_PC06 (PIEZOMETRO CARBONDOTTO), A DIMOSTRAZIONE CHE I CONTAMINANTI ORGANICI PRESENTI NELLE FALDE ACQUIFERE IN AREA CARBONDOTTO E IN AREA MINCIAREDDA AVREBBERO ORIGINE COMUNE.

Accettata questa analisi sulle cause degli inquinamenti, rimangono da STABILIRE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI GLI INQUINANTI SI SAREBBERO TRASFERITI DAL PUNTA DI ORIGINE ALLE PERIFERIE, I TEMPI IN CUI QUESTE MIGRAZIONI SAREBBERO AVVENUTE, L'EVENTUALITÀ CHE TALI FENOMENI DI MIGRAZIONE SIANO TUTTORA ATTIVI ED EFFICACI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA DESCRITTA IN PRECEDENZA.

Se si propende con quanto proposto dal Prof. Celico (richiamo al documento n. 12, e quindi contrariamente a quanto contenuto nei docc. 18 e 17) LA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA PROFONDA PUÒ DERIVARE DAL TRASFERIMENTO DEGLI INQUINANTI ATTRAVERSO L'INTERAZIONE DI QUESTA CON LA FALDA SUPERFICIALE, A SUA VOLTA CONTAMINATA DAI TERRENI INSATURI A DIRETTO CONTATTO E PERTANTO, SULLA BASE DEI DATI A DISPOSIZIONE PER L'AREA DEL SIN, DA QUELLI PRESENTI NELL'AREA DEL PETROLCHIMICO IN PARTICOLARE A

MINCIAREDDA. LA PRESENZA DELL'ACQUIFERO CARBONATICO MESOZOICO IN PROSSIMITÀ DELL'AREA DI MINCIAREDDA È DIMOSTRATO AMPLAMENTE in doc. 18, nella sezione geologica A·A' orientata N-S, in doc. 4 e 5. ANCHE UN SONDAGGIO EFFETTUATO NEL SETTORE B, POCO PIÙ A EST DEL CARBONDOTTO, HA RISCONTRATO CALCARI MESOZOICI A CIRCA 40 M DI PROFONDITÀ (SONDAGGIO B2SS216, IL PIÙ PROFONDO, 50 M, ESEGUITO A CAROTAGGIO NELL'AMBITO DEL DOC.6. DALL'ESAME DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA ESISTENTE, SULLA BASE DELLA DISTRIBUZIONE AREALE DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE, CIÒ APPARE UGUALMENTE MOLTA PROBABILE.

E' pacifico ritenere che a partire dai primi anni '70, quando , ad opera della SIR, si cominciò l'interramento di rifiuti industriali nell'area Minciaredda, iniziò pure la diffusione degli inquinanti nel terreni e quindi nelle falde acquifere sottostanti, propagatisi negli anni successivi verso aree via via sempre più esterne alle fonti attive e persino al petrolchimico. L'ENIChem ha dichiarato in diversi contesti di aver interrotto tale deleteria pratica con l'acquisizione della proprietà della stabilimento a partire dal 1982, sebbene, come già citato, RISULTINO PROVATE ATTIVITÀ DI MOVIMENTO TERRA IN QUELLE AREE ANCHE IN ANNI PARECCHIO SUCCESSIVI. Con l'attivazione della barriera idraulica sui lato ovest di Minciaredda nel 2005, la Syndial ha peraltro inteso effettuare la conterminazione della falda attraverso la depressione idraulica derivante dall'emungimento dei pozzi che la costituiscono, con l'obiettivo di impedire il normale deflusso idrico della falda stessa, e la conseguente propagazione degli inquinanti, secondo il naturale gradiente piezometrico. E' necessario segnalare che, in proposito, GLI ORGANI TECNICI ISPRA E ARPAS HANNO PIÙ VOLTE ESPRESSO, IN OCCASIONE DELLE C.D.S TENUTESI PRESSO IL MATIM DAL 2008 AD OGGI, DUBBI E RISERVE RIGUARDO LA REALE EFFICIENZA DEL BARRIERAMENTO IDRAULICO MESSO IN OPERA SIA NEL LATO

FRONTE MARE CHE IN QUELLO A OVEST DI MINCIAREDDA, CHIEDENDO, INUTILMENTE, L'EFFETTUAZIONE DA PARTE DELLA SYNDIAL DL VERIFICHE DI TENUTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI OPPORTUNI TRACCIANTI DA INIETTARE NELLA FALDA A MONTE DELLA BARRIERA E DA CARATTERIZZARE POI A VALLE.

In questa sede ci permettiamo di mettere in evidenza LA LIMITATA PROFONDITÀ DEL POZZI BARRIERA LATO OVEST CHE, A FRONTE DI UNA FALDA LA CUI QUOTA DI RINVENIMENTO RISPETTO AL P.C. RISULTA ESSERE DELL'ORDINE DEL 20- 25 M, ARRIVAVANO A ESPLORARE PROFONDITÀ MEDIE NON SUPERIORI A CIRCA 24 METRI EVIDENZIANDO RIDOTTE CAPACITÀ DI RICARICA E QUINDI LIMITATA EFFICIENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI MISE. Appare a tale proposito non casuale che, a partire dai primi mesi dell'anno corrente, gli 11 pozzi della originaria barriera idraulica siano stati dismessi per essere sostituiti con 16 nuovi pozzi profondi 60 m dal p.c..

Per quanto concerne l'elevata diffusione areale della contaminazione delle falde, anche a fronte di un acquifero, quello superficiale, a permeabilità bassa, occorre ricordare che le attività del petrolchimico risalgono ai primi anni '60 e la discarica di Minciaredda agli inizi degli anni '70 per cui è da considerare una CONTAMINAZIONE STORICA. Con particolare riferimento alla falda dell'acquifero mesozoico, non si può inoltre sottovalutare l'influenza esercitata dagli emungimenti di numerosi pozzi ad uso industriale a servizio del petrolchimico presenti nelle aree a sud del SIN, attualmente quasi tutti dismessi (doc.9).

L'ipotesi considerata dall'ARPAS (doc. 20) in riguardo alla presenza di altre sorgenti di contaminazione a sud-ovest di Minciaredda, e quindi al di fuori della perimetrazione SIN, non appare ragionevole con riferimento al presente procedimento. Studi accurati svolti dall'Università di Sassari in tempi recentissimi (doc.17) NON HANNO MAI EVIDENZIATO CONTAMINAZIONI DELLE FALDE DA

IDROCARBURI AROMATICI E CLORURATI IN NESSUNA DELLE DETERMINAZIONI EFFETTUATE SUI POZZI OGGETTO DELLA STUDIO, UBICATI PROPRIO IN POSIZIONE MERIDIONALE RISPETTO ALLE AREE IN QUESTIONE, MOSTRANDO COME LE DISCARICHE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DI SCALA ERRE E CANAGLIA NON SIANO RESPONSABILI DEGLI INQUINAMENTI DELLA FALDA IN PROSSIMITÀ DELLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO. A fronte di una fonte di inquinamento conclamata quale la discarica di Minciaredda, LA CUI NATURA, POSIZIONE, DIMENSIONI, LIVELLO DI PERICOLO SONO IN ASSOLUTA COERENZA CON LE CARATTERISTICHE DELLA CONTAMINAZIONE IN ARGOMENTO, appare evidente che un'ipotesi di per se non confutabile ma estremamente aleatoria quale quella di possibili altre cause di inquinamento della falda assuma una valenza secondaria che non inficia le argomentazioni addotte in precedenza. Recita infatti l'art. 41 c.p. che "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento". CHE I RIFIUTI INDUSTRIALI, NEGLI ANNI STOCCATI ABUSIVAMENTE NEL CIRCA TRENTA ETTARI DI MINCIAREDDA SIANO CAUSA DELL'INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA SOTTOSTANTE E CIRCOSTANTE, È UNIVERSALMENTE NOTA, vista anche la solerzia con la quale la Syndlal ha provveduto prima a realizzare e dopo a sostituire con una più efficiente, la barriera idraulica di contaminazione degli acquiferi incriminati. Che a titolo puramente ipotetico esistano ulteriori fonti di contaminazione (tra cui, ad esempio, quelle interne allo stabilimento petrolchimico responsabili della polla di benzene nella darsena Servizi - Molo ASI) è fuori di dubbio; ma che possano influire significativamente nella contaminazione in esame e addirittura sostituirsi alla causa testè identificata è da considerarsi estremamente improbabile."

Segue, in calce alla "Relazione Istruttoria" provinciale un'elencazione di 25 documenti (richiamati nel corso delle esposte argomentazioni tecniche)

elaborati sia da parte di soggetti pubblici che privati e che sono stati utilizzati nell'elaborazione del documento tecnico.

Le riportate motivazioni esprimono a chiare lettere il percorso logico-giuridico e tecnico che è stato compiuto nell'elaborazione della “*Relazione istruttoria*” da parte della Provincia.

Tale documento tecnico è fondamentale e costituisce l'approfondimento articolato, assunto a supporto delle decisioni successivamente emesse dalla Provincia, a conclusione del procedimento avviato e che hanno permesso di:

- * pervenire all'individuazione del Responsabile dell'inquinamento;
- * di disporre l'obbligo di Syndial per la messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale dell'area Carbondotto in area di proprietà E.ON all'interno del SIN Aree Industriali di Porto Torres;
- * di imporre l'adozione di tutte le opportune azioni idonee ad impedire efficacemente la migrazione degli inquinanti veicolati dalle falde acquifere dall'area *Minciaredda* verso le zone limitrofe.

La Provincia di Sassari ha indicato come responsabili dell'inquinamento le società di gestione dell'area *Minciaredda*, dagli anni '60 e fino al 1982 S.I.R., poi rilevata da ENICHEM S.p.A., e divenuta, a seguito di mutamento della denominazione sociale, Syndial Attività Diversificate S.p.A..

La società ricorrente, non condividendo le conclusioni e le argomentazioni tecniche compiute dalla Provincia, contrappone una diversa tesi, tramite una consulenza di parte (*Ramboll*), finalizzata al pronunciamento di esenzione di responsabilità dell'inquinamento rilevato.

La corposa CTP (53 pagine, oltre Allegati) è stata sviluppata con la trattazione di 4 elementi:

- STORIA DELLA DISCARICA DI MINCIAREDDA;
- ITER AMMINISTRATIVO DI BONIFICA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA;
- INDAGINI AMBIENTALI IN AREA MINCIAREDDA E CARBONDOTTO;

- COMMENTO ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI (COMUNICAZIONE N. 27996 DEL 13/08/2013).

La società di consulenza perviene a “conclusioni”, che sono state esposte a pag. 48-53, che possono essere così sintetizzate.

Al momento dell'acquisizione dell'area nel 1982, le società del Gruppo Eni hanno gestito la discarica di Minciaredda nel pieno rispetto della legge. Le attività di smaltimento rifiuti da parte delle società a partire dal 1982 sono state autorizzate dalla Regione Sardegna a seguito dell'emissione del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 307/83.

Le attività di smaltimento rifiuti nell'area Minciaredda si sono concluse nel 1988, a seguito dell'autorizzazione secondo le nuove norme all'esercizio delle discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Già a partire dal 1982, ENICHEM ha attuato i primi interventi di bonifica dell'area, attraverso il recupero delle sostanze organiche ivi presenti e la ricopertura dell'area con terreno, interventi che sono proseguiti negli anni successivi.

Un lungo iter amministrativo di bonifica è stato eseguito dalle società del Gruppo Eni ai sensi della normativa vigente, con l'attivazione degli interventi messa in sicurezza e la progettazione degli interventi di bonifica per l'area Minciaredda, dimostrando il continuo impegno delle società nel perseguire ed adottare soluzioni tecniche il più possibile adeguate alle condizioni specifiche del Sito, salvaguardando i recettori ambientali circostanti.

Sulla base delle indagini preliminari effettuate nel corso del 2003, già dal 2004 erano attivi n. 13 pozzi di emungimento installati lungo il confine Ovest dell'area Minciaredda, su un fronte di circa 1.465 m. A partire da allora, la barriera idraulica lungo il lato Ovest di Stabilimento, parte integrante della barriera fronte mare dell'intero Sito, ha funzionato continuativamente fino ai giorni odierni, al fine di catturare i contaminanti disciolti nelle acque sotterranee e prevenirne la migrazione nelle aree esterne.

Tale attività si integra ad azioni mirate condotte nell'area Minciaredda, quali l'esercizio di pozzi di desaturazione e la rimozione del prodotto in fase smiscelata, oltre che all'attivazione della barriera idraulica integrativa lungo il perimetro dell'area D2 ex-ANIC, la cui azione di cattura idraulica si esercita anche nell'area Carbondotto.

Occorre sottolineare, inoltre, che l'area Minciaredda è attualmente inclusa nel progetto di bonifica integrato denominato "Progetto Nuraghe", che è stato approvato dalla CdS Decisoria del 27/1/2016 ed autorizzato con Decreto Ministeriale provvisorio 4/3/2016 n. 53.

Come richiesto dal MATTM e dagli Enti territoriali, Syndial ha presentato contestualmente anche una specifica integrazione al Progetto Operativo di Bonifica (POB) della falda – già approvato dalla CdS Decisoria del 14/10/2011 e con Decreto Ministeriale 8/11/2011 n. 167 – riguardante l'area Minciaredda denominato "Addendum al Progetto Operativo di Bonifica della falda ai sensi del D.lgs. 152/06 - Area Minciaredda", che è stato anch'esso approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 27/01/2016.

Dall'iter sopra esposto, emerge, chiaramente come le società del Gruppo Eni abbiano svolto tutte le attività ambientali di concerto con gli Enti di controllo, sulla base dell'iter procedurale definito dalla normativa vigente ed in conformità ad essa.

Sono stati riassunti gli esiti delle diverse indagini ambientali eseguite nell'area Minciaredda e nelle aree limitrofe ad essa. L'assetto geologico ed idrogeologico emerso da tali indagini mostra la presenza di terreni a bassa permeabilità sia nei riporti di Minciaredda che nei terreni sottostanti, che ostacolano la migrazione delle acque sotterranee e dei contaminanti. Nell'area Minciaredda si nota l'esistenza di un alto piezometrico generato dall'accumulo dell'acqua meteorica entro i livelli di terreno e residui, e del suo lento e progressivo rilascio verso il basso ostacolato dalla presenza dei terreni limoso sabbiosi sottostanti appartenenti alla Formazione di Oppia Nuova. A valle del corpo dei riporti antropici, il gradiente verticale indotto dalla zona di ricarica si riduce e il flusso dell'acqua sotterranea diviene prevalentemente orizzontale, con tempi di migrazione molto lunghi in considerazione delle basse permeabilità caratteristiche dell'area.

L'assetto sopra descritto consente di ipotizzare che la presenza di contaminanti disciolti nelle acque sotterranee delle aree adiacenti al confine Ovest dello Stabilimento sia il risultato di una contaminazione storica, riferibile alla gestione SIR dell'area a partire dagli anni '60, quando si sono concentrate gran parte delle attività di smaltimento rifiuti nell'area Minciaredda. Di conseguenza, la migrazione della contaminazione storica si sarebbe

manifestata molto prima dell'installazione della barriera, come peraltro confermato anche dal documento di Caratterizzazione dell'area Carbondotto predisposto da E.ON (2011), nonché dagli esiti della Caratterizzazione Ambientale dell'area D2 ex-ANIC, che aveva mostrato superamenti delle CSC nelle acque sotterranee già nel 2005.

Tale percorso di migrazione sarebbe stato comunque interrotto a seguito dell'attivazione della barriera idraulica sul lato Ovest dello Stabilimento, la quale ha generato il contenimento delle acque presenti nell'area Minciareda, impedendone la migrazione verso le aree esterne ed, inoltre, ha innescato un meccanismo di richiamo progressivo – “all'indietro” - della contaminazione storica presente nelle aree esterne adiacenti al confine di Stabilimento.

Occorre sottolineare, inoltre, che la migrazione storica dei contaminanti dall'area Minciareda, a partire dagli anni '60, si sarebbe comunque manifestata esclusivamente a scala locale, ossia nelle aree adiacenti più prossime al confine dello Stabilimento, come effetto di migrazione locale delle acque sotterranee in condizioni statiche.

Completamente diverso è, invece, il meccanismo di flusso delle acque sotterranee allontanandosi progressivamente dal confine dello Stabilimento in direzione Fiume Santo: qui, infatti, la direzione di flusso della falda è diretto verso la linea di costa, come testimoniano diversi studi condotti nell'area (POR Sardegna, 2008; CESI, 2013), e, quindi, non può né poteva essere influenzato dalla falda in uscita da Minciareda. Tali studi dimostrano, inoltre, come, a livello regionale, il Fiume Santo determini una discontinuità nel deflusso dell'acquifero, drenando la falda sia in sponda destra che in sponda idrografica sinistra, a testimonianza dell'impossibilità delle acque presenti lungo il Carbondotto (fra il confine Ovest dello Stabilimento Eni Rewind e il Fiume Santo) verso la Centrale E.ON.

La diversa origine dei contaminanti riscontrati ad Ovest del Fiume Santo e nella Centrale E.ON è dimostrata, inoltre, dalle differenti caratteristiche chimiche delle miscele di contaminanti, che consentono di escludere qualsiasi correlazione fra tali aree e la contaminazione rilevata nell'area Minciareda.

Nell'ultimo Capitolo si forniscono, infine, commenti e risposte alle risultanze dell'istruttoria tecnica della Provincia di Sassari. L'affermazione della Provincia di Sassari, contenuta

nella Nota prot. n. 027996 del 13/08/13 ed oggetto di ricorso, secondo cui anche dopo il 2005 la barriera idraulica messa in opera lungo il confine Ovest dello stabilimento non sarebbe stata in grado di contenere la migrazione degli inquinanti verso falde più esterne dell'area Minciareda risulta apodittica e non supportata da dati e rilievi. Infatti, i due motivi che sarebbero indicati nella Nota come probanti, in base ai dati a disposizione risultano - da un punto di vista scientifico - poco sostenibili.

Nel dettaglio, il primo motivo addotto dalla Nota della Provincia riguarda la limitata profondità dei pozzi barriera installati come MISE lungo il lato Ovest dello Stabilimento, che arrivavano a esplorare profondità medie non superiori a circa 24 m. Tale profondità è, in realtà, sufficiente per intercettare la porzione superficiale dell'acquifero principale, che è quella direttamente interessata dalla contaminazione. L'acquifero non è distinguibile in comparti isolati lateralmente o verticalmente nell'area di interesse, secondo le ricostruzioni offerte dalle caratterizzazioni effettuate nell'area. La soggiacenza della falda lungo la barriera di MISE affacciata all'Area del Carbondotto è, infatti, compresa tra 10 e 15 metri, secondo i rilievi effettuati da ARPAS, da Syndial e da E.ON.

Si consideri, inoltre, il fatto che, se i residui industriali abbancati nell'area Minciareda fino a profondità nell'ordine dei 13-15 metri da p.c. costituiscono la sorgente primaria di contaminazione e la migrazione delle sostanze inquinanti avviene per infiltrazione delle acque superficiali attraverso i residui stessi, il pompaggio nella porzione superiore dell'acquifero, ossia proprio dove questi flussi entrano nel sistema acquifero e prima che si approfondiscano e disperdano, è del tutto funzionale all'obiettivo di intercettare tali flussi d'inquinanti.

Il secondo motivo addotto dall'Istruttoria della Provincia secondo cui "la barriera non è stata in grado di evitare che la falda profonda, inquinata per interazione con la falda superficiale, permettesse la migrazione degli inquinanti verso l'esterno" non risulta congruente con il modello geologico e idrogeologico elaborato con i dati finora acquisiti: da tali elementi si desume, infatti, che nell'area in esame non esistono due acquiferi sovrapposti, ma i diversi terreni con caratteristiche di differente conducibilità idraulica giacciono sovrapposti e/o giustapposti lateralmente in continuità idraulica reciproca. L'unico accumulo d'acqua differente è quello ospitato nei materiali di origine industriale abbancati

presso l'area di Minciareda, ma tutti i pozzi della barriera di MISE, così come i piezometri in area Carbondotto e quelli realizzati in area D2 ex-ANIC nell'ambito del Piano di Caratterizzazione, intercettano invece il medesimo acquifero principale.

Sulla base dei dati acquisiti da Eni Rewind nelle indagini svolte nell'area, il modello concettuale è stato chiarito in dettaglio entro l'area Minciareda. Viceversa, le carenze conoscitive nelle aree esterne non di pertinenza di Eni Rewind dovrebbero essere colmate attraverso la realizzazione di indagini integrative a carico di soggetti terzi: solo allora sarà possibile costruire un quadro più consistente ed unitario della circolazione idrica sotterranea nella porzione compresa tra lo stabilimento di Porto Torres e la Centrale E.ON di Fiume Santo.

Anche il Parere ARPAS Prot. 16691/2013 del 21/06/2013 esprime dubbi nella dinamica di migrazione dei contaminanti nelle aree esterne a Minciareda:

“L'assetto geologico dell'area investigata, riportato sulla carta geologica e nelle diverse sezioni, appare molto complesso e talvolta incompleto, in quanto non si ha riscontro sulla natura e geometria dei contatti litologici, sia sui dati strutturali significativi, quali giaciture della stratificazione, lineamenti tettonici, sia per quanto possibile, informazioni puntuali sullo stato di fratturazione degli affioramenti litoidi”. Non è quindi possibile costruire la carta piezometrica con direttrici di flusso e assi di drenaggio riconducibili ad un quadro idrogeologico omogeneo per le diverse unità idrogeologiche identificate.

Tutti gli elementi ad oggi disponibili a seguito delle campagne di monitoraggio condotte nell'area in esame, confermano la completa tenuta della barriera idraulica lato Ovest, con un'estensione delle aree di cattura nell'ordine di 200 metri verso Ovest, entro l'Area D2 ex-ANIC. Questo effetto implica che il piezometro PtPZ21 – oggetto di discussione da parte della Provincia – si trovi all'interno della zona di cattura della barriera, al pari degli altri piezometri E.ON in area Carbondotto interessati dalla contaminazione da organici alogenati clorurati, che corrono parallelamente alla barriera stessa (ad una distanza non superiore a 40 metri).

Per quanto riguarda le argomentazioni di tipo idrochimico addotte per sostenere la responsabilità di Eni Rewind nella contaminazione accertata presso le aree esterne allo Stabilimento, si può affermare come la conclusione tratta dalla Nota della Provincia risulti

non suffragata da sufficienti elementi scientifici e trascuri invece una serie di anomalie che ne smentiscono gli assunti e meriterebbero ben altra comprensione e spiegazione.

Innanzitutto, si noti il differente grado di certezza espresso dal Parere ARPAS Prot. 16691/2013 del 21/06/2013:

“si sono confrontati i profili cromatografici dei composti VOC eseguiti con tecnica in spazio di testa GC/MS. [...] si riscontra una discreta sovrapponibilità almeno nella prima parte del tracciato cromatografico tra i campioni 13SS00342 [corrispondente a PZ08 Syndial] e 13SS00343 [corrispondente a PP05 Syndial], e tra i campioni 13SS00343 [corrispondente a PP05 Syndial] e 13SS00419 [corrispondente a PZC_06 E.ON]”.

La “discreta sovrapponibilità almeno nella prima parte” espressa dal tecnico ARPAS diventa “soddisfacente sovrapposizione di spettri gascromatografici” nella Nota della Provincia. Pertanto, la somiglianza tra i campioni analizzati da ARPAS è solo parziale.

Inoltre, si consideri il fatto che su n. 12 campioni di acque sotterranee prelevati ed analizzati da ARPAS nell’ambito dello studio specifico avviato per “individuare percorsi di migrazione dei contaminanti dall’area Minciareda in direzione della Centrale termoelettrica”, solamente n. 3 campioni avrebbero evidenziato questa “discreta sovrapponibilità”.

Se fosse vera l’ipotesi che Minciareda sia l’area sorgente e che da questa si sarebbe dipartito un pennacchio di contaminazione tale da raggiungere i piezometri in area Carbondotto (nello specifico PZC_06), passando attraverso la barriera di MISE esercitata da Rewind dal 2005 (rappresentata nel caso specifico dai pozzi PP05 e PZ08), si dovrebbe rinvenire il medesimo profilo cromatografico in tutti i campioni allineati lungo la presunta direzione di deflusso.

Ebbene, non solo tale analisi non è stata affrontata dalle Autorità competenti, ma i dati B1.SP.0036 e B1.SP.0045, ubicati internamente a Minciareda e rappresentativi dell’ipotizzata sorgente di contaminazione, non presentano il medesimo profilo cromatografico dei campioni citati nel Parere ARPAS.

Evidentemente la parte iniziale del cromatogramma delle sostanze volatili da solo non è sufficiente per costituire una prova, e, dunque, su questo punto la conclusione tratta dalla Nota della Provincia in esame risulta non suffragata da sufficienti elementi scientifici.

Per quanto riguarda le contaminazioni lontane, accertate da E.ON in altre zone del Carbondotto o lungo la strada che collega il Carbondotto con la Strada Statale per Stintino (piezometri denominati PZC_34, PZC_36, PZC_38 e PZPC_02), o addirittura quelle rinvenute nelle acque sotterranee campionate a Ovest del Fiume Santo, entro i piezometri appartenenti alla Centrale E.ON o all'area TERNA, le possibili correlazioni risultano ancora più improbabili.

Le concentrazioni rinvenute, infatti, evidenziano singole differenze che rappresentano delle chiare discontinuità lungo l'ipotetica direzione di migrazione assunta e non escludono la presenza di contributi differenti da zone attigue.

In generale si nota una forte attenuazione dei valori di concentrazione entro una distanza di circa 200 metri a partire dall'area Minciareda, che dimostrerebbe da un lato l'effettiva scarsa conducibilità idraulica degli acquiferi in questione nell'area di interesse, e dall'altro l'effetto complessivo di contenimento idraulico determinato dal barrieramento in atto. Pertanto, su tali basi non è possibile affermare che la migrazione degli inquinanti sia tuttora in atto a partire dalla discarica di Minciareda e verso l'area Carbondotto di proprietà di E.ON.

Gli elementi a disposizione confermano che l'intera area Carbondotto interessata dai maggiori superamenti per alifatici clorurati e idrocarburi (piezometri tra PzC_01 e PzC_10) risulta già ricompresa entro l'area di cattura della barriera in marcia lungo il perimetro occidentale dell'area Minciareda, e, pertanto, non possono essere ipotizzati fenomeni in atto di dispersione degli inquinanti disciolti all'esterno della barriera stessa.

Anche il presunto rinvenimento di prodotto surnatante nel piezometro profondo PZPC_02, ubicato esternamente allo spigolo Sud-Ovest dell'area D2 ex-ANIC, merita un approfondimento, in quanto le concentrazioni disciolte non sono tali da confermare tale ipotesi: infatti, il semplice fatto che lo strumento usato per il campionamento presentasse la presenza di "prodotto separato adeso alle pareti", non significa che esista prodotto surnatante a tale profondità nell'acquifero. Infatti, la presenza di surnatante entro un acquifero libero ad una profondità di 160 metri – come presunto in questo caso da parte della Provincia – dovrebbe prevedere una modalità di migrazione del prodotto stesso

estremamente complessa da giustificare, stante la densità inferiore a quella dell'acqua e che porta il prodotto a galleggiare sulla falda stessa.

In conclusione, si ritiene che l'asserita migrazione delle sostanze presenti in area Minciareda verso le aree esterne allo Stabilimento non possa che essersi verificata nel lontano passato (prima del 1982, come si è visto sulla base delle informazioni di carattere storico), quando la caratterizzazione delle aree non era ancora stata eseguita e quindi ben prima che le opere di MISE fossero attivate da Eni Rewind.

La posizione assunta da ARPAS nel Parere Prot. 16691/2013 del 21/06/2013 risulta senza dubbio più scientificamente sostenibile e condivisibile:

“L'analisi dei dati, pertanto, si è dimostrata controversa e lascia aperte molte ipotesi che richiedono approfondimenti ed evidenze sperimentali. [...] Si ritiene comunque necessario, così come sopra indicato, un approfondimento d'indagine per ricostruire i reali percorsi di migrazione dei contaminanti, volto anche ad interpretare le differenze della diffusione di classi di composti differenti quali BTEX e alifatici clorurati”.

Sulla base dei molteplici elementi forniti nella presente Nota, si conclude, pertanto, che le affermazioni contenute nella Comunicazione n. 27996 del 13/08/2013 e nell'Ordinanza n.1 del 03/10/2013, emesse dalla Provincia di Sassari, a sostegno dell'erronea attribuzione di responsabilità in capo a Eni Rewind circa la situazione di impatto rinvenuta in area Carbondotto da E.ON, risultano del tutto prive di supporto tecnico-scientifico.”

Il Collegio ritiene che le indagini effettuate dalla Provincia , sotto l'aspetto tecnico, non si rivelano affette da palesi illogicità e/o gravi carenze.

L'amministrazione ha svolto gli approfondimenti istruttori in modo documentato ed ampiamente motivato, sviluppando coerenti conclusioni e pervenendo ad un giudizio finale di addebito della responsabilità in capo alla ricorrente.

Vi è stata completezza nella valutazione dello stato dei luoghi e delle modalità di contaminazione, con l'utilizzo delle necessarie analisi tecniche per individuare la tipologia degli inquinanti e la loro migrazione. Con

elaborazione del possibile percorso di contaminazione, nonostante la realizzazione dell'opera di barriera. E soprattutto in considerazione della tipologia degli inquinanti rilevata e, pacificamente, non utilizzati nel ciclo produttivo e nell'attività di EON.

Anche ARPAS, nel proprio parere, benchè non in termini di "certezza", ha riconosciuto che *"VI SONO FORTI PROBABILITÀ CHE LA CONTAMINAZIONE NEI PIEZOMETRI DAL PZC_03 AL PZC_13 E NEL PTPZ21 POSSA DERIVARE DALLA SORGENTE PRESENTE NELL'AREA MINCIAREDDA. QUESTA CONSIDERAZIONE DISCENDE PRINCIPALMENTE DALLA TIPOLOGIA DI CONTAMINANTI RISCONTRATI NEI PIEZOMETRI PP05 E PZC_06".DEI 21.6.2013.*

Alla luce di questo articolato e motivato quadro descritto il Collegio non ravvisa la necessità di "controverificare" i dati tecnici esplicitati, in modo ampiamente circostanziato e documentato, nella *"Relazione istruttoria"* provinciale.

Si evidenzia che il Collegio ha esaminato la Consulenza *Rambool*, solo recentemente prodotta, e ritiene che da essa non emergano convincenti elementi che possano mettere in dubbio la costruzione argomentativa-tecnica compiuta dai funzionari della Provincia.

Nell'attività svolta dall'Amministrazione non sono riscontrabili elementi di criticità che possano inficiare il giudizio finale di individuazione del Responsabile dell'inquinamento (con imposizione dei correlati obblighi di messa in sicurezza e ripristino).

Lo specifico potere esercitato (individuazione del Responsabile dell'inquinamento) si connota in modo estremamente peculiare nell'ambito della disciplina ambientale.

Significativa, sul punto, è una pronuncia del Consiglio di Stato che si è così espressa:

<Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio") , trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non".

Per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità "l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. La prova può quindi essere data "in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c." (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885), Consiglio di Stato sez. IV del 18/12/2018 n.7121, pronunciata per un caso analogo (provvedimenti ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006).

In riferimento, poi, all'esercizio di discrezionalità tecnica la giurisprudenza è unanime nel ritenere che:

- l'esercizio di un potere, connotato da discrezionalità tecnica, da parte della pubblica amministrazione può essere sindacato soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficcate da errori di fatto; solo in tal caso il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione procedente;
- la verifica dal parte dell'autorità giudiziaria delle valutazioni tecniche è ammessa solo quando queste sono manifestamente illogiche, irrazionali,

irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti;

- gli accertamenti connotati da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, svolti dalla PA, non possono essere oggetto di rivalutazione, quando sono sufficienti e congrui;

-le valutazioni tecnico-discrezionali sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato.

La ricorrente sostiene in ricorso che :

-*“non sarebbe possibile affermare che la migrazione degli inquinanti sia tuttora in atto a partire dalla discarica di Minciaredda e verso l'area Carbondotto di proprietà di E.ON.”*

- *“le risultanze delle caratterizzazioni E.ON nell'area Carbondotto dimostrerebbero soltanto che in passato in tale porzione di area si siano propagate le sostanze presenti in area Minciaredda per effetto della direzione di deflusso radiale”.*

-*gli elementi a disposizione confermano che ad oggi l'intera area Carbondotto interessata dai superamenti per alifatici clorurati e idrocarburi (come accertati da E.ON) risulta già ricompresa entro l'area di cattura della barriera in marcia lungo il perimetro occidentale dell'area Minciaredda, e pertanto non possono essere ipotizzati fenomeni in atto di dispersione degli inquinanti disciolti lungo la direzione di deflusso regionale;*

-*sulla base delle informazioni attuali nulla si può affermare circa l'epoca di fuoriuscita delle sostanze inquinanti;*

-*il dichiarato superamento delle CSR nei tre piezometri nell'area D2 ex-ANIC già a partire dal2007 non può essere considerato probante del fatto che tuttora si verificano fuoriuscite di contaminanti dall'Area Minciaredda con migrazione in atto fino al Fiume Santo, come invece sostenuto dalla Provincia;*

-*l'istruttoria avrebbe dovuto ricercare le sorgenti di tali contaminazioni in zone a monte flusso rispetto alla centrale E.ON e all'area TERNA.”*

Le valutazioni effettuate, in istruttoria, dalla Provincia, come si è potuto esaminare nel dettaglio nella Relazione dell'agosto 2013, hanno coinvolto una

molteplicità di elementi di fatto e risultano corroborate da dati tecnici e rilevamenti, che hanno consentito, nel loro complesso, di poter esprimere giudizi logici e coerenti, non affetti da macroscopiche abnormità o irrazionalità.

Sono state valutate le tipologie delle sostanze che hanno causato l'inquinamento, l'insufficienza dell'opera di barrieramento idraulica realizzata, con pozzi di emungimento, i fenomeni di migrazione nelle falde superficiali e profonde.

L'individuazione del punto "sorgente" della contaminazione (in particolare in considerazione della tipologia delle sostanze rinvenute e analizzate), lo studio dei fenomeni di migrazione, il riscontro del nesso causale, l'utilizzo di studi specifici elaborati da specialisti della materia (indicati nelle note alla Relazione) costituiscono passaggi che rendono la Relazione istruttoria completa e coerente.

Da un punto di vista scientifico le valutazioni compiute nella Relazione istruttoria risultano adeguatamente formulate sulla base dei dati acquisiti, attuali e pregressi.

Con riconoscimento della adeguatezza e sostenibilità delle tesi ivi sostenute.

*

Per quanto concerne la questione giuridica posta a pag. 28/40 e ss. del ricorso, ove si prospetta l'impossibilità di sussistenza di responsabilità da parte del "*proprietario incolpevole*", con impossibilità di addebitare oneri di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, il Collegio ritiene la tesi non condivisibile e non applicabile al caso di specie.

Va posta in evidenza, infatti, l'assoluta peculiarità che connota i rapporti petitori che sono stati costituiti nei diversi passaggi di proprietà, con l'intervento del legislatore, in riferimento all'assetto societario riferibile al soggetto "autore dell'inquinamento".

A carico di SIR è avvenuto un trasferimento *ex lege* ad opera del D.L. 09/12/1981, n. 721 (conv. in L. 25/1982 "Cessazione del mandato conferito

all'ENI ai sensi dell'art. 2 della L. 28 novembre 1980, n. 784, e *norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR* predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge”), così regolamentato:

-art. 1: “Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SLR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , *SONO TRASFERITI ALLE SOCIETÀ INDICATE DALL'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli IMPIANTI PETROLCHIMICI NONCHÉ I BENI E LE DOTAZIONI COMUNQUE ACCESSORI indicati dall'ente ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4 citato, IVI INCLUSE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DI TALI IMPIANTI NONCHÉ LA PROPRIETÀ DI BREVETTI E TECNOLOGIE INERENTI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI STESSP*” (art. 1);

-art. 4 comma 4° : “*Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto*”;

- art. 5: “*L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutarî di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto*”.

La modifica nell'intestazione dei beni e delle correlate proprietà non ha determinato una sottrazione delle connesse responsabilità, essendo il passaggio di proprietà dei beni avvenuto in una logica di continuità, sotto forma di “trasferimento-subentro” in tutte le posizioni di titolarità di beni e impianti (compresi atti-pubblicistici, quali “autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio degli impianti” nonché la proprietà di brevetti e tecnologie).

Senza possibile discontinuità nell' imputazione dei rapporti giuridici attinenti i beni e gli impianti, comprese le obbligazioni connesse, anche di natura ambientale che possano essere scaturite dalle attività inquinanti in precedenza attuate.

Non trova, quindi, spazio, in questa peculiare fattispecie, il principio "*chi inquina paga*" e quello del "*proprietario incolpevole*", per poter pervenire all' esenzione di responsabilità da parte di soggetti legati da una catena societaria.

La ristrutturazione societaria, disposta per legge, non può essere interpretata come elemento/effetto di esonero, con scomparsa dell'imputazione del danno correlato alle attività svolte in quello stabilimento (area *Minciaredda*).

Sussiste, sotto tale profilo, la piena legittimazione della società, subentrata nei rapporti (nella successione fra società appartenenti al gruppo ENI, ex SIR), idonea e legittima destinataria per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e ripristino.

In questo contesto non vi è l' applicazione di un criterio "*oggettivo*" nell' imputazione della responsabilità per attività inquinanti pregresse (attività discarica *Minciaredda*), considerati i subentri di società, inizialmente *ex lege*, per tutte le obbligazioni di ripristini ambientali.

Con riconosciuta sussistenza del nesso di causalità tra la contaminazione e l'attività esercitata da parte di un soggetto , le cui proprietà sono state trasferite ad ENI, qualificabile come soggetto responsabile.

E la responsabilità dell'odierno proprietario sussiste anche quando questo abbia effettuato attività di caratterizzazione nonché alcune opere di messa in sicurezza di emergenza, di concerto con gli Enti competenti (opere peraltro ritenute insufficienti ad evitare la propagazione delle sostanze inquinanti dall'area *Minciaredda* in falda acquifera).

Tenuto conto che le società del gruppo ENI hanno dovuto acquisire, per legge, beni, terreni impianti e dotazioni accessorie della società SIR , Eni - EniRewind -Syndial sono soggetti che sono tenuti a rispondere per tutti i

rapporti giuridici, compresi gli obblighi ambientali relativi alla gestione dello stabilimento di Porto Torres (da parte del Consorzio Industriale SIR).

Per quanto attiene, poi, la prospettata censura riferita alla circostanza che la ricorrente non potrebbe essere chiamata a intervenire in aree che non sono nella sua attuale disponibilità (né proprietaria, né detentrica) in quanto l'area del Carbondotto è di proprietà della società E.ON Produzione S.p.A., il Collegio ritiene che tale aspetto non possa essere considerato elemento impeditivo per la realizzazione, in concreto, delle opere di messa in sicurezza e ripristino, in quanto EON in questo ricorso si è costituita proprio per chiedere il rigetto dell'impugnazione.

In ogni caso l'Amministrazione ha il potere di disporre l'accesso alle aree confinanti per poter attuare gli interventi di contenimento e disinquinamento. La realizzazione delle opere, oggetto dei provvedimenti provinciali impugnati, potrà avvenire in concertazione con l'Amministrazione e con il privato proprietario EON (che ha evidente interesse alla realizzazione dell'intervento di disinquinamento dei propri terreni).

In riferimento, infine, alla contestazione concernente l'assenza dei presupposti di "*urgenza*" del provvedere e di "*imminente pericolo*" per la salute pubblica e l'ambiente il Collegio sottolinea che le indagini compiute dalla Provincia sull'acqua di falda evidenziano una situazione, già di per sé, estremamente pericolosa, con rischio e pericolo di estensione e propagazione della contaminazione (in considerazione della riscontrata insufficienza dell'opera di barrieramento realizzata al contenimento dell'inquinante).

Sul punto si richiamano, a dimostrazione dell'importanza di intervenire con tempestività, le motivazioni esposte nella "*Relazione istruttoria*" sub capitoli "CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA CARBONDOTTO" e "PERCORSI DI MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI" (in precedenza riportati, con evidenziazione, in maiuscolo, delle parti più importanti), che richiedono opere urgenti per evitare la propagazione dell'inquinamento riscontrato.

E' stato accertato che le acque di falda hanno manifestato contaminazioni da *“composti organici di vario tipo, particolarmente alifatici clorurati (cancerogeni e non cancerogeni), con superamenti delle CSC anche di oltre 1000 volte, aromatici btex, ipa, clorobenzeni, idrocarburi totali, metalli pesanti, in particolare nello spazio compreso tra le torri T4 e TS (da pzç_01a pzç_13).”*

E *“sono stati riscontrati superamenti delle CSC per organoclorurati in campioni dl acqua prelevati a oltre 100 metri di profondità.”*

La situazione riscontrata imponeva, legittimamente l'applicazione urgente delle norme specifiche a tutela ambientale (art. 240 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006) di messa in sicurezza d'emergenza della falda, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area Carbondotto di proprietà EON.

Con applicazione dell'art. 244 TU 152/2006 che impone, al comma 1° e 2°, l'intervento, con ordinanza della Provincia, quando la PA individui siti nei quali *“siano stati accertati i livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione alla soglia di contaminazione.”*

E l'art. 240 dello stesso T.U. codifica tra le *“condizioni di emergenza”*, alla lett. *“t),: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:*

LA PRESENZA DI QUANTITÀ SIGNIFICATIVE DI PRODOTTO in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali O NELLA FALDA” (n. 2 dell'ultimo comma).

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso vada respinto, per riconosciuta congruità e sufficienza delle valutazioni tecniche compiute, con legittima imposizione delle misure di disinquinamento a carico della ricorrente (messa in sicurezza, ripristino e bonifica della falda).

Alla soccombenza segue la condanna delle spese de giudizio, che vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) complessivi, per spese di giudizio, oltre accessori di legge, da ripartirsi fra il Ministero dell'Ambiente (2.500 - duemilacinquecento) ed EON (2.500 – duemilacinquecento);

spese compensate con la Prefettura di Sassari, la cui domanda di estromissione (unica attività difensionale svolta) non è stata accolta;

nulla per la Provincia, che non si è costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Grazia Flaim

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO